



1. Lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (SUP). va nella giusta direzione e riconosce all'Italia la leadership internazionale su bioeconomia, produzione di plastiche compostabili, raccolta differenziata dell'umido domestico e filiera industriale del compostaggio.

2. La Direttiva sarebbe dovuta entrare in vigore il 3 luglio 2021 e non possiamo non stigmatizzare la cattiva abitudine – che ormai ahimè sembra consolidata – dei nostri Governi di recepire le direttive, spesso su temi che riguardano la difesa dell'ambiente, in ritardo. Auspichiamo che in questo caso il ritardo sia contenuto in pochi mesi e che la Conferenza Stato Regioni rispetti i tempi e che il Governo proceda rapidamente all'emanazione del Decreto non appena il Parlamento abbia espresso il suo parere.

3. La Commissione europea ha di recente pubblicato una serie di linee guida per la corretta applicazione della norma indicando l'obbligo per gli Stati membri di garantire che non vengano più immessi sul mercato prodotti come posate, piatti e cannucce, involucri, contenitori per bevande e alimenti, articoli sanitari e attrezzi da pesca, inclusi alcuni prodotti in polistirene espanso e plastica oxo-degradabile. Non possiamo non sottolineare che in tali Linee Guida non vengono affatto considerate le alternative possibili legate all'utilizzo in alcuni casi, delle bioplastiche compostabili. E' invece necessario che il nostro Paese pesi di più nelle trattative a livello europeo in modo da valorizzare le proprie eccellenze nel campo dell'innovazione, la sostenibilità, la green economy.

4. Il Kyoto Club condivide in generale le nuove regole dettate dalla direttiva prevedono, in particolare:

a) l'adozione di misure per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato. Tali misure intendono produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato sul territorio dello Stato membro rispetto al 2022.

b) il divieto di immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato (bastoncini cotonati, piatti e posate, cannucce, agitatori per bevande, contenitori per alimenti e bevande e relativi tappi e coperchi, ecc.) e dei prodotti di plastica oxodegradabile. Viene inoltre previsto che gli Stati membri provvedono a che i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell'allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica possano essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto;



c) requisiti per le bottiglie di plastica per le bevande che dovranno contenere percentuali minime di plastica riciclata a partire dal 2025;

d) obiettivi di raccolta differenziata per il riciclaggio delle bottiglie di plastica (cioè per i prodotti elencati nella parte F dell'allegato) del 77% entro il 2025 e del 90% entro il 2029.

5. Di conseguenza condividiamo l'impostazione dello schema di decreto predisposto dal MITE in cui viene confermato il divieto di immettere sul mercato i prodotti in plastica monouso come piatti, posate, cannucce e agitatori per bevande. Lo schema di decreto in linea con la direttiva Sup è orientato a definire misure di prevenzione e di riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, nonché misure volte a promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili.

6. Condividiamo anche le misure previste nello schema di decreto in cui si prevede la promozione di comportamenti responsabili

7. Riteniamo intelligente politica industriale norme volte a promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, attraverso credito d'imposta a tutte le imprese che provvedono all'acquisto e all'utilizzo di prodotti riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002, nonché di quelli volti a promuovere la modifica dei cicli produttivi e della riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi. Invitiamo quindi parlamento e Governo a fare uno sforzo maggiore per aumentare, tali risorse, anche facendo ricorso a quelle del PNRR, per assicurare che la necessaria transizione ecologica sia accompagnata da una, altrettanto indispensabile, riconversione industriale che possa garantire nuovo sviluppo e occupazione.

8. Ribadiamo essenziale, sia per la difesa dell'ambiente e per accelerare il percorso di decarbonizzazione dell'economia sia per le prospettive insite di riconversione industriale di un importante comparto del nostro sistema, la misura che prevede l'esclusione dal divieto per l'immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40% e, dal 1° gennaio 2024, superiori ad almeno il 60% nei casi indicati dal comma stesso. Riteniamo a tal fine necessario inserire il riferimento allo standard tecnico in base al quale si misura la rinnovabilità ossia lo standard UNI CEN/TS 16640 [già richiamato nell'art. 226 ter del d.lgs. n. 152/2006 sulle borse di plastica compostabili e rinnovabili per ortofrutta].



9. Proprio la rilevanza della possibilità di consentire l'utilizzo dei manufatti compostabili e rinnovabili ci induce a segnalarvi che alcune delle ipotesi previste (dal comma 3) sono di dubbia interpretazione e applicazione. Ad esempio nella **lett. c)** non si comprende se con il termine "alternative" ci si intenda riferire in tal caso (a differenza di altri punti del testo) ai prodotti riutilizzabili, e non è poi chiaro che si intenda per "circostanze di tempo e di luogo". Alla **lett. d)**, si afferma che particolari "tipologie di alimenti o bevande" aprono all'utilizzo dei manufatti compostabili-rinnovabili, ma non è dato sapere quali siano tali particolari tipologie né a chi spetti individuarle. **Alla lett. e)**, andrebbe quantomeno meglio precisato se ci si intenda riferire alle manifestazioni come sagre, feste, eventi sportivi, etc. La **lett. f)** infine richiama lo strumento dell'LCA (analisi del ciclo di vita dei prodotti) ma non è dato sapere chi debba commissionarlo e svolgerlo e a chi spetti decidere se l'LCA dei prodotti riutilizzabili sia migliore o peggiore di quello dei prodotti monouso compostabili-rinnovabili, anche alla luce dell'ampia discrezionalità nelle assunzioni e nei criteri con cui vengono svolti gli LCA, che possono portare a risultati molto diversi tra loro proprio a seconda delle assunzioni e dei criteri utilizzati.

Per evitare incertezze interpretative e applicative si suggerisce quindi di mantenere esclusivamente l'ipotesi della lett. a) eliminando le altre.

10. Andrebbe poi comunque inserita un'ipotesi specifica di utilizzo legata alla possibilità, dopo l'utilizzo del manufatto compostabile-rinnovabile, di riciclarlo nel circuito dell'umido urbano, coerentemente a quanto già previsto dall'art. 182 ter del d.lgs. n. 152/2006.

Francesco Ferrante
Vicepresidente

Roma, 21 settembre 2021